

N. R.G. 166-1/ 2025 P.U.



Tribunale di Bologna
Sezione Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Pasquale Liccardo - Presidente rel.

Dott.ssa Antonella Rimondini - Giudice

Dott.ssa Alessandra Mirabelli - Giudice

nel **procedimento unitario** n. r.g. promosso da:

letti gli artt. 39, comma 3, 40, 44 e 64 bis CCII;

considerato che con ricorso depositato il 29 04 2025 la società
S.R.L. ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza (segnatamente, Piano di Ristrutturazione Soggetto ad Omologazione
in continuità), depositando la proposta e il piano;

preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la
pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al P.M. in
che la ricorrente ha prodotto la documentazione prevista e richiesta
dall'art.39.comma 1°, assumendo altresì che ai sensi del comma 2° della norma citata,
negli ultimi 5 anni non sono stati compiuti atti di straordinaria amministrazione;

Rilevato in diritto

Che la proposta formulata, in continuità diretta, si caratterizza per la formazione di 12 classi, per le quali viene proposta una distinzione tra classi votanti e classi non votanti così articolata, nelle parti di interesse del presente decreto:

1) Classi votanti :

a) Per Classe n 2 , avente ad oggetto il credito affermato dall'Agenzia delle Entrate, si assume che il debito erariale “ è composito, essendo rappresentato da diverse tipologie di imposte con gradi di privilegio differenti”. In forza di tale assunto, sono previste “**sottoclassi**” con diversa percentuale di soddisfazione. Appare all'evidenza estranea alla ratio fondativa delle classi la previsione di sottoclassi all'interno di un'unica classe, sottoclassi allocative di privilegi diversi per percentuali distributive diverse, dovendo al riguardo ricordarsi come l'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare) non può ritenersi ex sé radicata nell'unità del soggetto titolare (Ag. Entrate), a fronte peraltro di un diverso grado di soddisfazione di ogni singola sottoclasse ;

b) la classe n 4 per la quale non si prevede alcun pagamento, risulta formata dai crediti residui rispetto a quelli collocati nella classe 3 (per la quale anche non si prevede alcun pagamento essendo a sua volta formata dai crediti de residuo della classe 2);

2) Classi non votanti (cfr. paragrafo 5.4.2)

a. Classe 8 per i tfr dei dipendenti per i quali non è prevista la cessazione del rapporto di lavoro;

b. Classe 9, per i creditori strategici per i quali non è prevista alcuna falcidia;

c. Classe 10 -11 per i crediti dei soci lavoratori per stipendi e per TFR , in conflitto di interessi, con correlato impegno per i soci divenuti lavoratori, a non esigere il credito per TFR prima della chiusura del piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ;

Rilevato altresì che, con riferimento alle sottoclassi indicate, deve recepirsi l'orientamento della Suprema Corte, nel vigore della legge fallimentare (ma con principio senz'altro replicabile anche nell'interpretazione del Codice della Crisi, considerata l'identità delle regola testé evidenziata), ha ritenuto che “ l'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di

ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfacente delle posizioni riunite all'interno della medesima classe”(Cass., or, 16 aprile 2018, n9378));

Visto e applicato l'art. 68 c.p.c., ritenuta la necessità di un ausiliario affinché proceda alla puntuale verifica di quanto al presente decreto;

Rilevato

Che la distinzione operata tra classi votanti e classi non votanti, non appare linearmente riconducibile alla nozione di classe,

che non è dato ravvisare la coerente estensione dell'attestazione al piano, come interessato : i) dalla verifica della disponibilità finanziaria generata anche dai flussi di cassa (per la maggior parte derivante dal trasferimento dell'immobile) non essendovi alcuna immediata correlazione tra corrispettivo derivante dalla cessione del contratto di leasing e la sua destinazione alla massa dei creditori; ii) dalla potenziale maturazione in corso di esecuzione del piano, di crediti e/o a parte dei crediti per TFR;

PQM

Visto l'art 47 c.c.i.i., nonché l'art. 64 bis CCII;

nomina l'Avv. Alberto Camellini in qualità di ausiliario ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 c.p.c..

Richiede alla ricorrente chiarimenti in merito, con deposito di brevi memorie entro e non oltre il 23 maggio 2025, ad ore 12,00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- a parte ricorrente
- al P.M.;
- all'Avv. Alberto Camellini.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2025.

Il Presidente

Dott. Pasquale Liccardo